



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
**UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO
GOLFO ARANCI**

Tel. 0789 563644 – Numero Blu 1530 - Email: ucgolfoaranci@mit.gov.it – PEC: cp-golfoaranci@pec.mit.gov.it – Web: www.guardiacostiera.gov.it/golfo-aranci

“Regolamento portuale dell’approdo turistico della Marina di Porto Cervo.”

ORDINANZA N° 01/2024

Il sottoscritto Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di Golfo Aranci:

- VISTO:** l’Atto formale di concessione demaniale n. 229 stipulato in data 28/05/1980 e 29/07/1981;
- VISTO:** l’Atto suppletivo n. 002/2004 stipulato in data 05/07/2004 con il quale si è aggiornata e formalizzata la cointestazione alle concessionarie (PORTO CERVO MARINA s.r.l., SARDEGNA RESORT s.r.l. e A.S.D. YACHT CLUB COSTA SMERALDA) relativa all’occupazione ed all’uso, per la durata di anni 50, di una zona di suolo demaniale marittimo della superficie di mq. 255.868 situata in località Porto Cervo del Comune di Arzachena (SS), allo scopo di realizzare un approdo turistico e relative infrastrutture;
- VISTO:** il Decreto n. 115/2007 in data 28/04/2007 con il quale è stato approvato il “Regolamento interno del porto di Porto Cervo”;
- VISTO:** l’Atto suppletivo n. 03/2007 stipulato in data 15/11/2007, relativo all’ampliamento di ulteriori mq. 19.600 della superficie di specchio acqueo e proroga della concessione demaniale marittima per la durata di anni 25 con scadenza fino al 10/04/2050;
- VISTA:** l’Ordinanza n°16/2009 datata 28.05.2009 con la quale l’Ufficio Circondariale Marittimo di Golfo Aranci ha approvato il “Regolamento di sicurezza dell’approdo turistico della Marina di Porto Cervo”;
- VISTA:** l’Ordinanza n° 85/2023 in data 30/11/2023 dell’Ufficio Circondariale Marittimo di Golfo Aranci avente ad oggetto la “Modifica del Piano degli Ormezzi del porto di Porto Cervo”;
- VISTA:** l’istanza redatta in data 11/12/2023 dalla società “Porto Cervo Marina s.r.l.” ed assunta a protocollo n. 18553 in data 13/12/2023 con allegati i nulla osta rilasciati in data 11/12/2023 dell’Associazione Sportiva Dilettantistica “YACHT CLUB COSTA SMERALDA” e della società “SARDEGNA RESORT s.r.l.”;
- VISTA:** l’integrazione alla predetta istanza, pervenuta in data 18/01/2024;
- RITENUTO:** necessario aggiornare il “Regolamento di sicurezza del porto turistico” ed il “Regolamento interno”, integrandoli in un unico documento, al fine di poter meglio garantire la sicurezza, l’efficienza e la funzionalità per gli utenti della marina e delle aree in concessione in generale;
- RITENUTO:** necessario disciplinare le attività che si svolgono nell’ambito di detto porto turistico dal punto di vista della sicurezza della navigazione e portuale;
- VISTI** gli articoli 16 – 17 – 30 – 62 – 81 – del Codice della Navigazione e l’articolo 59 del Regolamento per l’esecuzione del Codice della Navigazione (parte marittima);

ORDINA

Articolo 1

E' approvato il "Regolamento portuale dell'approdo turistico della Marina di Porto Cervo" allegato alla presente ordinanza di cui costituisce parte integrante, che entra in vigore dalla data odierna;

Articolo 2

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente Ordinanza pubblicata all'albo di questo ufficio, la cui diffusione sarà assicurata mediante divulgazione a cura dei mezzi di informazione ed inserimento sul sito web: www.guardiacostiera.it/golfoaranci;

Articolo 3

Il Decreto n. 115/2007 del 28/04/2007 e l'Ordinanza n° 16/2009 del 28/05/2009 citati in premessa, sono abrogati;

Articolo 4

I contravventori alla presente Ordinanza, salvo che il fatto non costituisca più grave reato o diverso illecito amministrativo, saranno puniti ai sensi dell'art. 1174 (inosservanza di norme di polizia) e/o dall'art. 1231 (inosservanza di norme di Sicurezza della Navigazione) del Codice della Navigazione, ovvero, qualora commesse con l'impiego di unità da diporto, ai sensi dell'art. 53 del D.lgs. 18 luglio 2005, n. 171 e ss.mm.ii. "Codice della Nautica da Diporto".

Golfo Aranci, data dell'apposizione della firma

IL COMANDANTE
T.V. (CP) Giorgio PALMERINI

Documento informatico firmato digitalmente ai
sensi del D. Lgs. 07/03/2005, n° 82

Firmato Digitalmente da/Signed by:

GIORGIO PALMERINI

In Data/On Date:

mercoledì 24 gennaio 2024 08:17:52

**PORTO CERVO MARINA S.r.l./SARDEGNA RESORT S.r.l./ASSOCIAZIONE
SPORTIVA DILETTANTISTICA YACHT CLUB COSTA SMERALDA**

Via della Marina Loc. Porto Cervo -Arzachena- (OT)

**PORTO CERVO MARINA S.r.l./SARDEGNA RESORT
S.r.l./ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA
YACHT CLUB COSTA SMERALDA**

Regolamento Portuale

Articolo 1 - **PREMESSE** -

1.1. FONTI

La Porto Cervo Marina S.r.l. -Società unipersonale-, la Sardegna Resort S.r.l. -Società unipersonale- e l'Associazione Sportiva Dilettantistica Yacht Club Costa Smeralda (di seguito la "**Concessionaria**" se in riferimento ad una, o insieme le "**Concessionarie**"), hanno redatto il presente Regolamento (il "**Regolamento**") in aderenza al contenuto dell'Atto formale di Concessione Demaniale n. 229 (di seguito: la "**Vecchia Concessione**") del Registro Concessioni, n. 68 del Registro degli atti n. 210 del Repertorio degli atti stipulata con l'amministrazione Marittima di Olbia in data 28.05.1980 e 29.07.1981, meglio ridefinito nell'atto suppletivo (all'indicato atto formale) n° 002/2004 n° 150 del 05/07/2004, con il quale si è aggiornata e formalizzata la cointestazione alle suddette Concessionarie della concessione relativa all'occupazione ed all'uso, per la durata di anni 50, di una zona di suolo demaniale marittimo della superficie di mq. 255.868 situata in località Porto Cervo del Comune di Arzachena (OT) allo scopo di realizzare un approdo turistico le relative infrastrutture e nell'atto suppletivo formale n° 03/2007 del Registro Concessioni per Atto Suppletivo, n° 05/2007/Dem. del Registro Repertorio stipulato con l'Amministrazione Marittima di Olbia in data 15/11/2007 con il quale si è ottenuto l'ampliamento della superficie di specchio acqueo in concessione di ulteriori mq. 19.600, per complessivi mq. 275.468, nonché la proroga della durata della concessione demaniale di anni 25, con scadenza globale della stessa il 10/04/2050 (di seguito la "**Nuova Concessione**"). Le Concessionarie hanno affidato alla Marina di Porto Cervo S.r.l. Società unipersonale altresì la gestione del cantiere navale sito all'interno del porto. Le norme contenute nel presente Regolamento dovranno essere scrupolosamente osservate, senza limitazione alcuna, da tutti gli utenti del Porto Turistico di Porto Cervo (il "**Porto**") e da chiunque altro, per qualsiasi titolo, acceda negli spazi in concessione.

1.2. INDIVIDUAZIONE DELLE PARTI

Posto che tra le società Concessionarie sussiste un accordo in forza del quale la gestione del Porto e del cantiere è assunta dalla Porto Cervo Marina S.r.l. - Società unipersonale, mentre allo Yacht Club Costa Smeralda è riservata la gestione del "Centro Sportivo 12 Metri" (il "**Centro Sportivo**") con gli ormeggi relativi alla banchina ad esso prospiciente, nonché della limitrofa banchina di collegamento al molo "N", (il tutto, come meglio specificato nella planimetria allegata al presente Regolamento sub lett. A), nel presente Regolamento la Porto Cervo Marina S.r.l. - Società unipersonale - sarà indicata con la denominazione "**Porto Cervo S.r.l.**", l'Associazione Sportiva Dilettantistica Yacht Club Costa Smeralda sarà indicata con la denominazione "**YCCS**", mentre con la locuzione "**Utente**" sarà identificata la persona fisica, giuridica o Ente che fruisca dei servizi erogati (quali a titolo esemplificativo e non esaustivo: disponibilità di ormeggio, assistenza alla navigazione e all'ormeggio, ritiro rifiuti, servizio

**PORTO CERVO MARINA S.r.l./SARDEGNA RESORT S.r.l./ASSOCIAZIONE
SPORTIVA DILETTANTISTICA YACHT CLUB COSTA SMERALDA**

Via della Marina Loc. Porto Cervo -Arzachena- (OT)

meteo, ecc. ecc.).

1.3. AMBITO DI APPLICAZIONE

L'osservanza del presente Regolamento è obbligatoria per tutti coloro che accedano e/o usufruiscano a qualsiasi titolo delle infrastrutture, dei servizi portuali e dei beni (posti ormeggio, posti auto, etc.) che, comunque, ricadono nell'ambito del Porto.

1.4. MODIFICHE ED AGGIORNAMENTI

Le Concessionarie, in concerto con l'ufficio dell'Autorità Marittima competente per il Porto (l'**"Autorità Marittima"**), si riservano di aggiornare, integrare o modificare in ogni momento il presente Regolamento con le ulteriori disposizioni che si dovessero rendere necessarie o che fossero ritenute opportune, allo scopo di meglio assicurare la sicurezza, l'efficienza, la funzionalità e la pulizia per gli Utenti della Marina e delle aree in concessione più in generale.

1.5. ORGANIZZAZIONE INTERNA

La Porto Cervo S.r.l. gestisce direttamente il Porto Turistico e il Cantiere mediante l'ufficio di Direzione del Porto (la **"Marina"**) affidato ad un Direttore Generale, al quale sono attribuiti tutti i poteri necessari per la gestione del Porto, del Cantiere, per la fornitura dei servizi portuali e di ogni altra prestazione accessoria e connessa.

Articolo 2- MANOVRA E ORMEGGIO DEL NAVIGLIO -

2.1. POSTI D'ORMEGGIO

Le banchine ed i pontili del Porto consentono l'ormeggio riservato unità da diporto e commerciali (le **"Unità"**) divise in categorie così come riportato nel piano ormeggi di volta in volta vigente, approvato dall'Autorità Marittima, che ancorché non allegato alla presente ne fa parte integrante.

Ciascun Utente può occupare esclusivamente l'ormeggio assegnato con una sola Unità indicata alla firma del contratto. L'Unità ormeggiabile non deve eccedere le dimensioni sopraindicate considerato anche l'ingombro dei parabordi e ogni altra sporgenza presente. In deroga, eccezionalmente, potranno essere ormeggiate Unità che eccedano le dimensioni massime, per una quota percentuale massima pari al 10% della lunghezza ed al 10% della larghezza comprensive di tutte le appendici (delfiniera, plance, pulpito, motore fuori bordo e qualsiasi altra sporgenza, quali pinne stabilizzatrici, lancia su gru a poppa, bracci fissi, parabordi, ecc.), solo previa formale autorizzazione da parte della Marina.

Oltre tale eccedenza l'ormeggio non sarà consentito, fermo restando eventuali autorizzazioni eccezionalmente rilasciate direttamente dall'Autorità Marittima.

Nel caso in cui l'Utente non dichiari le esatte dimensioni, non osservi le prescrizioni dei precedenti commi, o riesca, per qualsivoglia ragione, ad attraccare una Unità di dimensioni maggiori rispetto a quelle previste per il proprio ormeggio, pregiudicando la sicurezza e la fruibilità del Porto, la Marina sarà autorizzata, ai fini della salvaguardia e della promozione della massima sicurezza, a richiedere l'intervento dell'Autorità Marittima, per far sì che si possa procedere alla rimozione dell'Unità irregolare, in conformità alle disposizioni vigenti, a spese dell'Utente.

**PORTO CERVO MARINA S.r.l./SARDEGNA RESORT S.r.l./ASSOCIAZIONE
SPORTIVA DILETTANTISTICA YACHT CLUB COSTA SMERALDA**

Via della Marina Loc. Porto Cervo -Arzachena- (OT)

Qualora per esigenze legate alla sicurezza del Porto o per vicende conseguenti alla concessione ovvero per altri motivi indicati dall'Autorità Marittima, la Marina potrà esercitare il diritto di revocare le assegnazioni di ormeggio, sia temporanee che permanenti, previo eventuale rimborso, o compensazione con somme dovute, del canone pagato e non goduto dall'Utente. L'Utente, sarà obbligato a liberare immediatamente l'ormeggio nei termini indicati dalla Marina nella relativa comunicazione scritta; in caso contrario, qualora l'Utente non adempia a quanto sopra disposto, la Marina potrà richiedere all'Autorità Marittima di provvedere allo sgombero del posto barca, anche incaricando la stessa Marina (che potrà a sua volta rivolgersi a terzi abilitati) ed in occorrenza, ove questo sia possibile, anche alando e trasportando il mezzo fuori dall'ambito portuale, con aggravio di tutte le spese a carico dell'Utente.

2.2. POSTI DI ORMEGGIO RISERVATI

2.2.1. Assegnazione del posto di ormeggio

L'Utente che intenda fruire di uno dei posti d'ormeggio, anche se utilizzati per le soste di breve durata, deve presentare una richiesta secondo le istruzioni pubblicate o comunicate dalla Marina. La domanda dovrà contenere tutte le informazioni richieste e dovrà essere corredata della documentazione utile ed obbligatoria secondo quanto stabilito dalla Marina stessa che potrà, a sua discrezione, adottare in tutto o in parte il modello A allegato al presente Regolamento.

L'Utente ha diritto all'utilizzo di un posto d'ormeggio e dei relativi servizi portuali (se previsti), tale diritto ha carattere rigorosamente personale ed è riferito specificatamente all'unità (natante, imbarcazione o nave) indicata nella richiesta di ormeggio della quale l'Utente è proprietario o della quale abbia ampia e formale disponibilità (in caso di natanti farà fede una dichiarazione sostitutiva resa dall'Utente ai sensi della normativa vigente).

L'occupazione non autorizzata di ormeggi, salvo maggiori e più gravi provvedimenti, che potranno essere adottati, conferisce alla Marina la facoltà di procedere alla rimozione dell'Unità con proprio personale, dandone pronta comunicazione all'Autorità Marittima, per il ripristino della completa fruibilità degli spazi in concessione. Eventuali spese conseguenti alla rimozione saranno addebitate all'Utente.

L'Unità in transito, cioè quella che giunge in Porto senza una preventiva prenotazione, dovrà contattare la Marina per mezzo della radio VHF (CH 09) o telefonicamente al fine di richiedere, preventivamente, la disponibilità e l'autorizzazione all'ormeggio. Gli ormeggi, conformi alle dimensioni dell'Unità, e le tariffe saranno indicati dalla Marina.

Il transito gratuito è garantito in base alla normativa al momento vigente. Attualmente è possibile per singola Unità fruire dell'ormeggio gratuito presso il Porto per un massimo di 4 ore, dalle ore 12.00 alle ore 16.00, una-tantum, per non più di tre volte nel medesimo mese e presso le zone che saranno indicate dalla Marina al momento della richiesta. La prestazione di servizi accessori all'ormeggio in "transito gratuito" come sopra definito (assistenza con i gommoni e gli ormeggiatori, fornitura di acqua o energia elettrica ecc. ecc.) è assoggettata ad un pagamento in base alle tariffe vigenti. Oltre i termini di sosta sopra indicati gli Utenti in transito sono tenuti al pagamento delle tariffe ordinarie vigenti anche per l'ormeggio. Il diritto al posto di ormeggio in "transito gratuito" si interrompe non appena l'imbarcazione si allontana dall'ormeggio ancorché non siano completamente trascorse le quattro ore di massima fruibilità

**PORTO CERVO MARINA S.r.l./SARDEGNA RESORT S.r.l./ASSOCIAZIONE
SPORTIVA DILETTANTISTICA YACHT CLUB COSTA SMERALDA**

Via della Marina Loc. Porto Cervo -Arzachena- (OT)

attualmente previste per il transito gratuito.

Qualora la Marina ravvisi la necessità di avere disponibilità di ormeggi nella zona di transito, l'Utente che è ivi ormeggiato, dovrà liberarlo su semplice richiesta della Marina e, ove intenda rimanere nell'ambito del Porto, potrà essere trasferito nei posti in quel momento disponibili per l'ormeggio, secondo le modalità, le condizioni e le tariffe che saranno indicate dalla Marina.

Le norme sopraindicate valgono anche per le imbarcazioni eventualmente in avaria. L'ormeggio di transito non è quindi riservabile, se non da parte della Marina o da parte dell'Autorità Marittima e solamente per comprovate ragioni di sicurezza o forza maggiore.

2.2.2. DISPONIBILITÀ' DEL POSTO D'ORMEGGIO

L'Utente ha piena disponibilità del posto d'ormeggio a lui riservato. Qualora l'Utente dovesse assentarsi con la propria Unità per un qualsiasi periodo di tempo, compreso all'interno del periodo di validità del contratto di ormeggio, la Marina si impegna a mantenere libero l'ormeggio con i mezzi a sua disposizione.

Gli ormeggi sono annotati in un apposito registro (cartaceo o elettronico) conservato presso la Marina, questo contiene l'indicazione dei nominativi degli Utenti e delle loro Unità. Gli Utenti hanno l'obbligo di ormeggiare le proprie Unità esclusivamente nell'ormeggio loro assegnato.

Detto registro è a disposizione dell'Autorità Marittima e delle forze di Polizia per eventuali controlli.

La Marina ha la facoltà di variare in qualsiasi momento l'assetto degli ormeggi modificando le assegnazioni dei posti barca per esigenze connesse alla sicurezza, provvedendo, ove occorra, allo spostamento delle Unità con mezzi e personale propri, resta fermo ogni accordo in vigore tra la Marina e l'Utente.

È fatto assoluto divieto di scambio di posti barca fra Utenti ameno di formale autorizzazione da parte della Marina.

In considerazione del positivo impatto sociale ed economico per tutto il territorio che rivestono le manifestazioni veliche organizzate dall'Associazione Sportiva Dilettantistica Yacht Club Costa Smeralda, la Marina potrà, in occasione dello svolgimento di dette manifestazioni, assegnare gli ormeggi già in utilizzo, a qualsiasi titolo agli Utenti, alle unità partecipanti alle manifestazioni veliche senza che l'Utente titolare dei servizi portuali e dell'ormeggio possa opporsi in alcun modo. L'utilizzo di detti ormeggi sarà fornito, nei limiti degli accordi vigenti fra le parti, a titolo gratuito e garantito dalla Marina ai partecipanti alle manifestazioni.

A tal fine, qualora necessario ai fini organizzativi, la Marina potrà disporre lo spostamento temporaneo delle unità ormeggiate presso i posti barca, anche già assegnati a terzi per lungo termine, in altra area idonea, al fine di garantire l'ormeggio ai partecipanti alle manifestazioni. L'Unità spostata in altra area, in forza di quanto indicato nei precedenti capoversi, non sarà soggetta ad alcuna spesa o costo aggiuntivo per la nuova temporanea collocazione.

2.2.3. DECADENZA O CESSAZIONE DEL DIRITTO D'ORMEGGIO

In ogni caso di decadenza o cessazione del diritto di ormeggio (risoluzione del contratto, scadenza del periodo di assegnazione ecc.) l'Utente è obbligato immediatamente a rimuovere l'Unità, ove non vi provveda, la Marina ricorrerà alla rimozione forzata dell'Unità (*i.e.* nave, imbarcazione o natante), anche ed occorrendo, ove possibile, con alaggio e trasporto fuori dall'ambito portuale addebitando le relative spese all'Utente e dandone comunicazione all'Autorità Marittima.

**PORTO CERVO MARINA S.r.l./SARDEGNA RESORT S.r.l./ASSOCIAZIONE
SPORTIVA DILETTANTISTICA YACHT CLUB COSTA SMERALDA**

Via della Marina Loc. Porto Cervo -Arzachena- (OT)

Articolo 3 -NORME GENERALI DI CIRCOLAZIONE DEL NAVIGLIO

3.1. ACCESSO E SOSTA

L'ormeggio è consentito in ogni tempo alle Unità, ivi incluse anche quelle commerciali (prenotate, in transito e intestatarie di contratto), nonché gratuitamente alle Unità appartenenti alle Amministrazioni dello Stato in ragione dei posti di ormeggio disponibili per un periodo temporale strettamente necessario a soddisfare le esigenze istituzionali. In caso di cattivo tempo o di forza maggiore l'ormeggio è consentito al naviglio in genere.

3.1.1. La sosta presso il Porto è calcolata in giornate di presenza, cioè in periodi di 24 ore, dalle ore quindici alle ore quindici del giorno successivo, ai fini del pagamento dei corrispettivi dovuti le frazioni di giorno sono calcolate per intero.

3.1.2. Nel caso di ormeggio presso il Porto, per Unità assoggettate alle norme in materia di "Maritime Security", secondo quanto previsto dal Codice ISPS, le aree/banchine a terra e gli specchi acquei ad asse asservite saranno sottoposti alle pertinenti disposizioni previste dal Piano di Sicurezza dell'impianto Portuale (*Port Facility Security Plan*) approvato dalla competente Autorità Marittima. Il servizio di *Security* sarà reso, alle Unità previste, a titolo oneroso e assoggettato a specifica tariffazione da parte della Marina.

3.1.3 Tutte le Unità all'ormeggio dovranno essere in perfetta efficienza, sia sotto il profilo della navigabilità, che quello della sicurezza, in modo da non creare pericolo o pregiudizio per loro stesse e per le Unità vicine o per la struttura portuale. Ove ricorra il caso, la Marina, al fine di garantire la massima sicurezza del Porto, potrà richiedere, all'Autorità Marittima, lo svolgimento di un'attività ispettiva, all'esito della quale si potrà richiedere, a spese del proprietario, la rimozione dall'ormeggio dell'Unità non ritenuta in regola con le prescrizioni sopracitate, destinandola in un'area ritenuta sicura.

3.2. IDENTIFICAZIONE DELLE UNITA' E CONTRASSEGNI

Tutti gli Utenti, indipendentemente dal tipo di posto d'ormeggio da loro occupato o di contratto stipulato, entro un'ora dall'arrivo in Porto della loro Unità devono recarsi presso la Marina per compilare obbligatoriamente una "scheda di notificazione di arrivo", nella quale sono riportati tutti i dati dell'Unità, dell'Utente nonché ogni altra informazione o documentazione ritenuta utile dalla Marina. L'Utente deve provvedere al pagamento anticipato per la sosta ed i servizi richiesti. L'Utente è responsabile sia ai fini amministrativi, che operativi della veridicità della propria "scheda di notificazione di arrivo".

Ogni Unità ormeggiata in Porto deve essere chiaramente identificabile dal personale dipendente dalla Marina. L'Utente deve perciò provvedere a che il nome o la matricola della propria Unità siano chiaramente distinguibili dalla banchina o dal pontile. Nel caso manchino tali requisiti, in quanto non richiesti dalle norme applicabili, la Marina potrà predisporre un idoneo contrassegno adesivo numerato che sarà fornito all'Utente, quest'ultimo sarà obbligato ad esporre a bordo il contrassegno in posizione ben visibile.

Ogni Unità non identificabile, anche previo accertamento negativo presso il soggetto che risulta in quel momento titolare del posto d'ormeggio, potrà essere ritenuta dalla Marina come "occupante abusivamente un posto d'ormeggio" e quest'ultima potrà procedere all'allontanamento al fine di ripristinare la disponibilità e la fruibilità del posto d'ormeggio secondo le modalità riportate anche nei paragrafi che precedono.

**PORTO CERVO MARINA S.r.l./SARDEGNA RESORT S.r.l./ASSOCIAZIONE
SPORTIVA DILETTANTISTICA YACHT CLUB COSTA SMERALDA**

Via della Marina Loc. Porto Cervo -Arzachena- (OT)

3.3. MANOVRE IN PORTO

Lo specchio acqueo portuale in concessione è unicamente destinato a manovre di ormeggio e disormeggio e a rotte di ingresso e di uscita delle Unità.

L'Utente, nell'eseguire tutte le manovre all'interno del Porto ed in particolare quelle di ormeggio e disormeggio, dovrà sempre attenersi alle disposizioni del presente Regolamento, nonché alle indicazioni scritte o verbali, impartite secondo gerarchia, dall'Autorità Marittima, dalla Marina, o dal personale da quest'ultima dipendente, pur restando l'Utente, in ogni caso ed ai sensi del codice della navigazione, pienamente responsabile dell'attuazione della propria manovra.

Nel caso di assenza dall'ormeggio per un periodo superiore alle 24 ore o di rientro dopo le ore 21:00 l'Utente dovrà dare preventiva comunicazione alla Marina, in caso contrario non saranno garantiti i servizi connessi allo stazionamento in porto (assistenza all'ormeggio, sgombero posto barca etc. etc.).

Le zone per le Unità che necessitano di accostare presso le banchine/pontili del Porto, per poter effettuare le operazioni di sbarco ed imbarco passeggeri/materiali/attrezzature, saranno assoggettate a specifica tariffazione e alle regole generali stabilite dalla Marina. Data l'esigua disponibilità di spazi destinati per l'ormeggio di tali Unità e per ragioni legate alla sicurezza della navigazione, in particolare in materia di prevenzione degli abbordi in mare, i Comandanti delle Unità di cui sopra, hanno l'obbligo di contattare preventivamente all'ormeggio la Marina sul canale VHF 09 al fine di ottenere l'autorizzazione all'ormeggio. L'ormeggio sarà consentito in funzione della disponibilità al momento della richiesta. Nel caso il posto di ormeggio non fosse immediatamente disponibile, al fine di evitare la congestione del canale di ingresso al Porto, le Unità in ingresso, relative alla casistica sopra riportata, dovranno permanere in attesa fuori dalle ostruzioni portuali. In quest'ultimo caso le Unità saranno chiamate all'ingresso, secondo l'ordine di arrivo, via radio VHF (canale 9) dal personale portuale preposto a tale attività. Le Unità che svolgono in modo ripetitivo e sistematico tali operazioni di imbarco/sbarco potranno essere dotate di sistemi di rilevazione ed autorizzazione all'ingresso automatici gestiti da un apposito software. I Comandanti delle Unità di cui sopra avranno l'obbligo di aderire alle modalità di gestione "informatizzata" che dovessero essere eventualmente implementate dalla Marina. I dati relativi all'Unità che dovesse compiere una violazione dell'ordine di "attesa all'esterno del porto per banchina occupata", saranno immediatamente comunicati all'Autorità Marittima al fine dell'irrogazione dell'eventuale sanzione prevista a carico del trasgressore. L'Unità che trasgredisca ripetutamente alle regole creando grave pregiudizio per la sicurezza portuale non sarà più accolta all'ormeggio presso le aree in concessione.

La navigazione a vela è proibita nell'ambito portuale, salvo in caso di avaria. In mancanza del motore ausiliario il cliente dovrà preventivamente informare la Marina che, ove non ricorrano le condizioni di sicurezza, si riserva di negare l'ormeggio in questo caso. La navigazione a vela è in ogni caso vietata ai wind-surf e natanti similari. Le unità che partecipano alle manifestazioni veliche che si svolgono nell'area antistante il porto e che non dispongono di motore ausiliario, possono lasciare e rientrare all'ormeggio navigando a vela rispettando le limitazioni e prescrizioni sulle condizioni di sicurezza indicate dalla Marina.

Ogni responsabilità inerente la navigazione, la manovra e l'ormeggio/disormeggio dell'Unità è a carico del Comandante, il quale, in completa autonomia, prima di avviare ogni manovra, deve

**PORTO CERVO MARINA S.r.l./SARDEGNA RESORT S.r.l./ASSOCIAZIONE
SPORTIVA DILETTANTISTICA YACHT CLUB COSTA SMERALDA**

Via della Marina Loc. Porto Cervo -Arzachena- (OT)

valutare che sussistano le condizioni essenziali di sicurezza e manovrabilità utili al compimento della stessa (ivi comprese le buone condizioni meteomarine); eventuali danni subiti dall'Unità in manovra o causati a terzi (ivi compresa la struttura portuale) in fase di ormeggio, disormeggio o navigazione all'interno dell'ambito portuale saranno ascrivibili unicamente alla responsabilità del Comandante dell'Unità il quale ne risponderà in solido o mediante apposita polizza assicurativa se presente oltre che penalmente ove ricorra il caso.

La velocità massima consentita all'interno del Porto è di 3 (tre) nodi, fanno eccezione dalla presente limitazione i mezzi di servizio dipendenti dalla Marina (gommoni di assistenza), i quali sono condotti da personale professionale esperto e opportunamente formato e che a causa della conformazione morfologica e dell'estensione geografica del Porto, al fine di garantire adeguato servizio, hanno la necessità di spostarsi ad una velocità maggiore, sempre nel rispetto dell'osservanza delle norme per prevenire gli abbordi in mare.

3.4. ANCORAGGI

Eccezione fatta per i casi di emergenza e per le aree nelle quali è previsto, sotto specifica autorizzazione della Marina, è normalmente vietato dar fondo all'ancora all'interno del porto turistico senza debita autorizzazione da parte della Marina. Gli eventuali costi derivanti dalle operazioni di disincaglio dell'ancora che dovessero rendersi necessarie, o eventuali danni cagionati alla struttura portuale o a terzi, saranno totalmente a carico dell'Utente che ha trasgredito alla previsione di cui sopra. Nel caso in cui più Unità contigue o non, ancorché autorizzate, diano fondo all'ancora determinando una sovrapposizione delle loro catene/ancore le une con le altre, i costi relativi al disincaglio e alla "messa in chiaro" delle catene/ancore saranno addebitati alla prima Unità che richieda di lasciare l'ormeggio, questo a prescindere da chi possa avere o meno causato l'incaglio, non potendo la Marina stabilire in modo postumo l'attore certo della causa iniziale.

3.5. ORMEGGI

Le Unità devono essere ormeggiate in sicurezza e secondo le corrette norme marinaresche. Normalmente ciascun posto d'ormeggio è corredato di un sistema di ormeggio costituito da corpi morti, catenarie, anelli e bitte (esclusi quelli dove è previsto l'utilizzo delle ancore). La manutenzione di tali strutture è a carico del Concessionario.

Nell'utilizzo dei posti di ormeggio l'Utente è tenuto alla custodia, manutenzione delle cime d'ormeggio dal pendino di catena (trappa) sino a bordo e da bordo sino alla banchina/pontile, della cui efficienza ed adeguatezza e l'unico responsabile.

L'Utente è il solo e unico responsabile dell'adeguatezza ed efficienza della cima d'ormeggio da bordo alla banchina e della cima d'ormeggio da bordo al pendino di catena (trappa) specie per la parte che si trova a bordo che potrebbe essere usurata dalle dotazioni di bordo (sporgenze, bocche di rancio, ancore ecc.) per la quale deve avere massima cura e attenzione.

La Marina può comunque sostituire d'autorità ogni cima d'ormeggio, con la facoltà di rivalsa sull'Utente per i relativi costi, questo qualora ravvisasse in essa uno stato di precarietà tale da inficiarne la sicurezza dell'Unità all'ormeggio.

Il Concessionario non è in alcun caso responsabile di danni conseguenti ad inefficienza od insufficiente/inadeguato ormeggio delle Unità in relazione all'assetto ed alla composizione delle dotazioni sopra richiamate, con la sola esclusione delle dotazioni portuali (banchine,

**PORTO CERVO MARINA S.r.l./SARDEGNA RESORT S.r.l./ASSOCIAZIONE
SPORTIVA DILETTANTISTICA YACHT CLUB COSTA SMERALDA**

Via della Marina Loc. Porto Cervo -Arzachena- (OT)

anelli, bitte, catene sommerse, corpi morti).

L' Utente non può modificare il sistema d'ormeggio portuale (pontili, banchine, catene, anelli, bitte ecc.) né tanto meno i sistemi di erogazione dei servizi sussidiari (acqua, elettricità ecc.), qualora questo avvenisse, la Marina si riserva, a causa del pregiudizio alla sicurezza portuale derivante, l'allontanamento immediato dell'Unità dall'ormeggio trattenendo il pagamento effettuato dall'Utente quale quota del risarcimento del danno subito e riservandosi, comunque, ogni ulteriore azione di rivalsa per il maggiore danno eventualmente subito.

Al fine di prevenire l'usura delle cime d'ormeggio e della pavimentazione, gli Utenti sono obbligati (quando indicato dalla Marina) a ricoprire le gasse dei loro cavi a terra con adeguate protezioni nei punti di sfregamento. Nel posto d'ormeggio è vietata qualsiasi operazione di manutenzione ordinaria o straordinaria nonché di verniciatura sulle Unità ormeggiate. Le operazioni suddette potranno essere consentite solo presso le aree appositamente adibite ed a tale scopo amministrativamente destinate (presso il cantiere) e in ogni caso solo previa autorizzazione scritta da parte della Marina e in base alle disposizioni operative scritte o verbali impartite da quest'ultima.

Il piano ormeggi vigente del Porto (così come approvato dalla competente Autorità Marittima), ancorché non fisicamente allegato al presente Regolamento ne fa parte integrante.

Il Comando/proprietà/armatore delle Unità all'ormeggio presso il Porto dovrà garantire l'immediata reperibilità degli equipaggi delle Unità in caso di emergenza, a tal fine dovrà fornire alla Marina i numeri telefonici del personale di bordo sempre reperibile.

3.6. ACCESSO VIA TERRA E CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI

L'accesso dei veicoli alle aree demaniali in concessione, ove è permesso, è disciplinato da un'apposita ordinanza di "viabilità" emessa dall'Autorità Marittima competente. L'ordinanza vigente ancorché non fisicamente allegata al presente Regolamento è da considerarsi parte integrante dello stesso.

È severamente vietato l'accesso di qualsiasi veicolo, motociclo, mezzo di sollevamento e lavoro, nonché mezzi adibiti al trasporto di Unità, all'interno delle aree operative portuali che non siano destinate alla normale viabilità dei mezzi, salvo quanto eventualmente espressamente autorizzato per iscritto dalla Marina, e in ogni caso per il tempo necessario allo svolgimento delle operazioni per le quali è stata rilasciata l'autorizzazione.

La velocità massima consentita all'interno del porto, nelle aree in cui è consentita la normale viabilità, è disciplinata dall'apposita ordinanza sopra richiamata; in tutti gli altri spazi, dove si potrà accedere solo in seguito a specifica autorizzazione, dovrà essere a "passo d'uomo".

In ogni caso dovranno essere rispettate le norme di precedenza ed attenzione nella guida del veicolo, nonché le indicazioni della segnaletica stradale interna, orizzontale e verticale. Negli spazi operativi in concessione (pontili banchine ecc.) non è mai consentito il parcheggio. Una sosta potrà essere consentita solo per il tempo necessario allo svolgimento delle operazioni per le quali è stata rilasciata specifica autorizzazione. Il parcheggio dei mezzi potrà avvenire unicamente nelle aree destinate come riportate nell'ordinanza sopra richiamata.

Eventuali mezzi non autorizzati presenti in sosta o in parcheggio presso le aree assentite in concessione demaniale, non destinati a tali scopi, saranno rimossi per cura della Marina con aggravio di spese a carico dell'utente trasgressore o, ove ricorra il caso, trattati in base alle previsioni contenute nell'ordinanza di viabilità vigente emessa dalla competente Autorità Marittima.

**PORTO CERVO MARINA S.r.l./SARDEGNA RESORT S.r.l./ASSOCIAZIONE
SPORTIVA DILETTANTISTICA YACHT CLUB COSTA SMERALDA**

Via della Marina Loc. Porto Cervo -Arzachena- (OT)

Il Personale dipendente da ciascuna Concessionaria esercita un monitoraggio nei luoghi di transito dei veicoli nelle aree operative del Porto in concessione. Gli Utenti sono tenuti a conformarsi alle indicazioni e/o prescrizioni del personale della Marina in merito all'accesso ed alla circolazione dei veicoli nell'ambito di tali aree che non sono normalmente destinate a tale attività, nonché in merito alle eventuali esigenze di riconoscimento ed identificazione delle persone trasportate che di volta in volta la Marina dovesse manifestare anche con semplice richiesta verbale.

La disciplina generale del traffico, della sosta e del parcheggio veicolare nelle aree in concessione (comprese strade e parcheggi) è rinviata alla vigente specifica ordinanza emessa dall'Autorità Marittima competente che ancorché non riportata integralmente si intende completamente recepita nel presente Regolamento.

Tutti i percorsi pedonali del Porto sono di accesso ed uso pubblico. L'accesso ai pontili/moli è vietato a qualunque mezzo di locomozione, fatta eccezione per quelli in dotazione al personale di servizio. L'accesso pedonale ai pontili/moli è riservato unicamente ai diportisti ed ai loro ospiti, questo al fine di contemperare le esigenze di sicurezza pubblica e di riservatezza e comfort degli Utenti con la fruizione pubblica degli spazi portuali. È consentito l'accesso a tutte le aree e zone limitrofe, nonché alle aree adiacenti gli esercizi commerciali. L'accesso alle aree in concessione è normalmente consentito anche alle biciclette che dovranno, però, dare precedenza ai pedoni. All'interno del Porto i cani sono ammessi per il tempo necessario all'imbarco e sbarco dalle Unità, purché tenuti al guinzaglio e con la museruola, soprattutto nel rispetto delle norme igienico-sanitarie. In particolare, gli Utenti che si accompagnano con animali dovranno rimuovere le deiezioni dei propri animali (urine ed escrementi), nonché adottare tutte le precauzioni per evitare che la presenza degli animali possa arrecare molestia ad alcuno. Considerato che l'intero comprensorio del Porto è caratterizzato dalla presenza di banchine, pontili e moli con il bordo libero che sono necessariamente, per la loro operatività, privi di parapetti o altre forme di protezione contro il rischio di cadute in mare e che, inoltre, le banchine ed i pontili possono essere abitualmente attraversati da cime di ormeggio, cavi elettrici e tubazioni per l'alimentazione ed il rifornimento delle imbarcazioni, l'accesso pedonale e/o veicolare (ivi inclusi velocipedi, ecc.) alle aree in concessione avviene sempre e comunque a rischio e pericolo degli Utenti, con esplicita esclusione di ogni responsabilità del Concessionario in caso di incidente determinato da inciampo, caduta in mare o altro connesso allo stato di fatto nel quale la struttura portuale per sua natura si trova.

3.7. CASI DI FORZA MAGGIORE, DI EMERGENZA

In casi di particolari condizioni meteorologiche, di pericolo per la vita umana o in qualsiasi altra situazione di pericolo, valutata tale dalla Marina, sotto il coordinamento dell'Autorità Marittima, quest'ultima potrà utilizzare, per i servizi di emergenza, anche gli equipaggi delle Unità presenti all'ormeggio ai quali incombe l'onere di partecipare gratuitamente alle operazioni di soccorso.

La Marina si riserva la facoltà di variare temporaneamente i posti d'ormeggio per le condizioni meteo avverse, motivi di sicurezza, lavori o cause di forza maggiore previa, ogni qual volta sia possibile, comunicazione agli Utenti interessati.

L'Utente in ogni caso non può mai rifiutarsi di lasciare libero il posto di ormeggio.

Eventuali barche in stato abbandono e/o prive di equipaggio, ove ricorrano gli eventi suddetti, potranno essere rimosse mediante il personale dipendente dalla Marina senza necessità di alcuna preventiva autorizzazione da parte dell'Utente.

**PORTO CERVO MARINA S.r.l./SARDEGNA RESORT S.r.l./ASSOCIAZIONE
SPORTIVA DILETTANTISTICA YACHT CLUB COSTA SMERALDA**

Via della Marina Loc. Porto Cervo -Arzachena- (OT)

Qualora una Unità affondi per qualunque causa entro l'ambito portuale, l'Utente è l'unico responsabile ed è obbligato a proprio carico alla relativa immediata rimozione, fatta salva una sua maggiore responsabilità in materia di prevenzione dell'inquinamento o altro. In caso di inerzia la Marina potrà richiedere l'autorizzazione all'Autorità Marittima per rimuovere l'Unità affondata con spese a carico dell'Utente.

3.8. INQUINAMENTI E MOLESTIE

Nell'approdo turistico è vietato:

3.8.1. l'uso di generatori, le prove di motori e qualsiasi altra operazione che generi rumore molesto prima delle ore 9.00 e dopo le 21.00, nonché dalle ore 13.00 alle ore 16.00. È inoltre vietato in modo permanente l'uso di proiettori e sirene a meno di specifica autorizzazione della Marina;

3.8.2. l'abbandono o il getto di immondizie di qualsiasi genere, di oggetti ed ogni altra sostanza liquida o solida sia in acqua, sia sulle banchine e pontili. I rifiuti solidi devono essere conferiti, previa differenziazione degli stessi, esclusivamente negli appositi contenitori di cui il Porto è dotato o conferiti presso la ditta autorizzata a ciò preposta, nel rispetto del piano di rifiuti vigente per il Porto e rispettando la differenziazione del rifiuto conferito;

3.8.3. l'uso degli impianti igienici di bordo con scarico diretto a mare;

3.8.4. l'abbandono ovunque di accumulatori elettrici esausti; il conferimento di questi ultimi deve avvenire presso il punto di raccolta destinato, la Marina è a disposizione per fornire le indicazioni in merito all'Utente;

3.8.5. lo svuotamento di acqua di sentina in mare, la pulizia dei serbatoi e delle casse carburanti ed oli; in caso di necessità l'Utente dovrà rivolgersi alla Marina che potrà provvedere per tali servizi comunicando preventivamente all'Utente il relativo costo. Il conferimento degli oli esausti deve avvenire presso gli appositi contenitori previa richiesta alla Marina. Lo scarico di rifiuti liquidi e/o di acque in genere provenienti da bordo è in ogni caso vietato; nel caso in cui questo si verifichi saranno addebitati all'utente tutti i costi relativi al contenimento dello sversamento e alla bonifica degli specchi acquei e/o dei fondali; il responsabile sarà perseguito nei termini di legge dall'Autorità preposta, anche in seguito a segnalazione da parte del concessionario alla stessa Autorità.

3.8.6. la pesca e la balneazione in porto, nonché il lavaggio delle stoviglie in banchina o sui pontili;

3.8.7. ingombrare con oggetti, materiali, tenders, capottine, tendalini o altro le banchine i pontili e i moli. Gli animali domestici sono ammessi nell'ambito della concessione solo per il tempo necessario al loro imbarco e sbarco. In ogni caso dovranno essere prese tutte le opportune precauzioni al fine di evitare che la loro presenza possa arrecare molestia o disagio agli Utenti o insudiciare i pontili e le banchine.

3.8.8. lo svolgimento di gare sportive in genere e con qualsiasi tipo di Unità; lo svolgimento di esercitazioni di qualsivoglia natura; le immersioni e la pesca subacquea e la pesca in genere; lo svolgimento di attività di "sci nautico"; il paracadutismo ascensionale e l'atterraggio/ammarraggio a mezzo di paracadute, ultraleggeri e altri mezzi simili;

3.8.9. il decollo e l'atterraggio di elicotteri dalle piattaforme di elisuperficie posizionate a bordo delle Unità all'ormeggio, è altresì vietato svolgere le prove motori degli elicotteri imbarcati sulle Unità all'ormeggio;

3.8.10. l'uso di droni in genere, in particolare volanti, salvo nulla osta da parte delle Autorità

**PORTO CERVO MARINA S.r.l./SARDEGNA RESORT S.r.l./ASSOCIAZIONE
SPORTIVA DILETTANTISTICA YACHT CLUB COSTA SMERALDA**

Via della Marina Loc. Porto Cervo -Arzachena- (OT)

preposte.

3.9. PRESCRIZIONI E VERIFICHE CONCERNENTI LA SICUREZZA

Le Unità nautiche devono essere in regola con le vigenti disposizioni di legge relative al naviglio nazionale ed estero e devono essere efficienti ai fini della sicurezza della navigazione e stazionamento nonché obbligatoriamente munite di idonei parabordi.

In particolare deve essere evitata ogni anormale predisposizione che possa determinare il pericolo di incendio e comunque la possibilità di arrecare danni alle Unità limitrofe o alle installazioni a terra.

La Marina avrà la facoltà di stabilire eventuali norme di sicurezza aggiuntive per assicurare la migliore gestione del Porto.

L'Utente deve osservare le seguenti disposizioni di base a carattere preventivo e generale:

3.9.1. Il rifornimento di carburanti e lubrificanti alle Unità deve essere effettuato esclusivamente presso l'apposito punto di distribuzione carburanti ubicato presso la banchina "EST" (così detto Porto Vecchio). È assolutamente vietata, nell'ambito del Porto, qualsiasi modalità di rifornimento autonomo, anche parziale, sia a mezzo di serbatoi mobili, nonché autotrasportati, sia con qualsivoglia cisterna;

In caso di assoluta necessità di rifornimento con contenitori mobili sarà obbligatoriamente necessario richiedere espressa autorizzazione alla Marina che potrà o meno concederla a seconda delle condizioni del momento;

In considerazione delle limitazioni operative legate alle dimensioni massime delle Unità ormeggiabili presso il distributore carburanti, al fine di garantire un servizio essenziale e garantire la massima sicurezza del Porto, è prevista una richiesta formale da parte del Comando di bordo alla Marina per la dovuta autorizzazione. Questa potrà autorizzare l'esecuzione delle operazioni di rifornimento carburante, a mezzo di idonea manichetta, alle navi che si trovano all'ormeggio presso il Porto Est (Porto Vecchio), in concessione nei pressi della stazione carburanti. Il personale addetto all'erogazione di carburante (personale della Marina), compirà ogni operazione in perfetta autonomia e nell'osservanza di ogni norma o prescrizione in materia e sulla base del piano antinquinamento vigente, nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

- a) Durante lo svolgimento delle operazioni devono essere pronti all'uso ed efficienti i mezzi antincendio prescritti nella relativa certificazione rilasciata dai VV.FF. (dovranno essere pronte all'uso ed efficienti anche le dotazioni antincendio dell'Unità interessata al rifornimento);
- b) Per tutta la durata delle operazioni, in prossimità della zona di bunkeraggio per un raggio di metri 15 (quindici) e a bordo dell'Unità rifornita non si può fumare e non possono essere eseguiti lavori e/o operazioni di alcun genere che comportino l'uso di fiamme libere, fonti di calore e/o dalla cui esecuzione possano scaturire scintille;
- c) Dopo ogni operazione di rifornimento di carburante e prima di riavviare il motore devono essere ventilati sia il vano in cui sono installati i serbatoi che il vano apparato motore;
- d) Gli operatori addetti al rifornimento devono impedire che persone estranee si avvicinino con sigarette accese, con altri fuochi o fonti di calore che possano compromettere la sicurezza delle operazioni, entro un raggio di metri 15 (quindici) dalla zona di rifornimento;
- e) Durante l'effettuazione del rifornimento il personale della stazione carburanti deve

**PORTO CERVO MARINA S.r.l./SARDEGNA RESORT S.r.l./ASSOCIAZIONE
SPORTIVA DILETTANTISTICA YACHT CLUB COSTA SMERALDA**

Via della Marina Loc. Porto Cervo -Arzachena- (OT)

vigilare affinché la navigazione nei pressi dell'Unità intenta al rifornimento avvenga alla minima velocità in modo da evitare fenomeni di risacca e/o agitazione dello specchio acqueo;

- f) Le operazioni di rifornimento possono avere inizio solo quando l'Unità è ormeggiata in modo sicuro e idoneo, con i motori spenti;
- g) Durante le operazioni di rifornimento la banchina ove insiste l'impianto fisso deve essere appositamente circoscritta, con il presidio di apposita segnaletica di sicurezza;
- h) Durante il periodo in cui il distributore è inoperoso, le manichette devono essere assicurate nell'apposito alloggiamento.

3.9.2. Prima della messa in moto dopo il rifornimento l'Utente deve provvedere autonomamente all'areazione del vano motore;

3.9.3. Gli estintori di bordo devono essere rispondenti ai regolamenti in vigore, in numero adeguato ed in perfetta efficienza;

3.9.4. Gli impianti elettrici di bordo devono essere in perfetto stato di funzionamento, isolamento e manutenzione;

3.9.5. Le Unità in porto non devono detenere alcuna sostanza pericolosa o suscettibile di esplosione, oltre i fuochi regolamentari di sicurezza (razzi, fuochi a mano, ecc.) e i combustibili necessari all'uso dell'Unità. Le installazioni e gli apparecchi predisposti per i combustibili devono essere conformi alle previsioni normative in vigore per le relative categorie di Unità;

3.9.6. In caso di incendio a bordo di un'imbarcazione, sia da parte del personale della stessa, sia da quello delle Unità vicine, deve farsi il possibile per lo spegnimento ed isolamento delle fiamme, avvisando nel contempo con i mezzi più rapidi possibili la Marina che a sua volta informerà le Autorità competenti. In particolare l'imbarcazione incendiata, ove possibile, deve essere immediatamente isolata, a cura del personale della Marina o dal proprietario, sino all'arrivo dell'Autorità Marittima la quale, una volta sul posto, assumerà il controllo delle operazioni per fronteggiare l'emergenza.

3.9.7. Ogni imbarcazione, prima di ormeggiarsi, deve controllare che non esistano residui di perdite di idrocarburi in sentina e che non vi siano in atto perdite degli stessi nel qual caso è obbligata a darne immediata informazione alla Marina avendo cura nel contempo a che i sistemi di esaurimento automatici delle sentine non entrino in funzione; in caso di sversamento di idrocarburi in mare l'Utente sarà ritenuto l'unico responsabile dell'accadimento;

3.9.8.

in caso di sversamento di idrocarburi in mare o sulle banchine, moli o pontili, l'Utente deve immediatamente avvisare la Direzione del Porto, nonché l'Ufficio locale Marittimo di Porto Cervo, provvedendo nel contempo ad iniziare con i mezzi a sua disposizione la bonifica della zona interessata e ad informare il personale delle imbarcazioni vicine e quanti si trovano in luogo. La bonifica della zona interessata sarà effettuata, sotto il controllo della locale Autorità Marittima, dalla Direzione del Porto con proprio personale e materiale all'uopo in dotazione (come previsto dal piano locale antinquinamento) a spese dell'Utente. Le spese relative agli interventi operati in conseguenza degli sversamenti di idrocarburi summenzionati saranno a carico dell'Utente riconosciuto responsabile, cui farà altresì carico l'eventuale risarcimento dei danni arrecati a terzi, agli arredi e alle attrezzature portuali.

L'intervento di bonifica sarà effettuato a cura della Direzione del Porto anche nei casi in cui non sia individuato l'Utente responsabile e lo sversamento risulti causato da ignoti;

3.9.9. In porto e in fase di ingresso nello stesso è vietato l'uso di apparati VHF per tutte le

**PORTO CERVO MARINA S.r.l./SARDEGNA RESORT S.r.l./ASSOCIAZIONE
SPORTIVA DILETTANTISTICA YACHT CLUB COSTA SMERALDA**

Via della Marina Loc. Porto Cervo -Arzachena- (OT)

comunicazioni che non siano strettamente legate alle operazioni portuali o di soccorso, è fatto assoluto divieto dell'uso di apparati Ra.D.A.R. all'interno del Porto.

3.9.10.

È fatto assoluto divieto di ormeggio mediante catene bloccate da lucchetti o comunque con qualsiasi altro accessorio che possa impedire il rapido disormeggio dell'unità dai pontili, dalle banchine o dai moli. Nel caso in cui si ravvisasse un qualsiasi sistema di blocco applicato ai sistemi di ormeggio, la Marina inviterà l'Utente all'immediata rimozione, e successivamente, in caso di ripetuta inerzia da parte di quest'ultimo la Marina provvederà autonomamente, con costi a carico dell'Utente.

3.10 ISPEZIONI

La Direzione del Porto dovrà sottoporre eventuali situazioni salienti, in particolare relative alla materia della sicurezza della navigazione e della sicurezza portuale, all'attenzione dell'Autorità Marittima. Questa, qualora sussistano fondati motivi, potrà disporre delle ispezioni a bordo delle unità. I comandanti delle imbarcazioni all'ormeggio risultate, all'esito dei predetti controlli, non in regola con le normative vigenti e con il presente Regolamento, saranno perseguiti secondo quanto da questi previsto.

3.11 ASSICURAZIONE

L'Unità proprietà dell'Utente dovrà essere assicurata per responsabilità civile verso terzi, la cui copia dovrà essere esibita in seguito di semplice richiesta da parte della Marina.

Le Concessionarie potranno allontanare dalla zona in concessione l'Unità la cui copertura assicurativa non risponda alle prescrizioni che precedono, procedendo a segnalare la circostanza all'Autorità Marittima.

Articolo 4 - SERVIZI PORTUALI

4.1. SERVIZI PORTUALI

È prevista la fornitura agli Utenti da parte della Concessionaria nella misura compatibile con le disponibilità e con le richieste dei seguenti servizi:

4.1.1. Servizi generali portuali

Servizi che consentono il buon funzionamento ed il controllo della gestione portuale, quali:

4.1.1.1. assistenza all'ormeggio e disormeggio delle Unità;

4.1.1.2. pulizia dei pontili e delle banchine, dello specchio acqueo, ritiro rifiuti;

4.1.1.3. servizio meteo;

4.1.1.4. illuminazione dell'approdo;

4.1.1.5. servizio di sorveglianza, per ciò che attiene il controllo di tipo preventivo dello stato degli ormeggi, dello stato di sicurezza delle Unità ormeggiate e in genere delle strutture di ormeggio portuali; in caso di riscontro di illeciti, la Marina agirà in funzione delle incombenze di legge.

Le Concessionarie non rispondono di furti, sottrazioni e smarrimenti di oggetti, denaro o altro di proprietà degli Utenti o di chiunque transiti a qualsivoglia titolo nelle aree in concessione.

4.1.1.6. servizio antincendio, le operazioni antincendio si svolgeranno sotto la direzione e il coordinamento dell'Autorità Marittima che si avvarrà della collaborazione del personale dipendente dalla Marina/Cantiere/YCCS. Le spese relative agli interventi operati in conseguenza degli incendi summenzionati saranno a carico dell'Utente riconosciuto responsabile, cui farà

**PORTO CERVO MARINA S.r.l./SARDEGNA RESORT S.r.l./ASSOCIAZIONE
SPORTIVA DILETTANTISTICA YACHT CLUB COSTA SMERALDA**

Via della Marina Loc. Porto Cervo -Arzachena- (OT)

altresì carico l'eventuale risarcimento dei danni arrecati a terzi, agli arredi e alle attrezzature portuali. L'Utente deve attenersi alle prescrizioni di cui all' art. 3.9. per evitare ogni incidente che possa provocare incendi ed altro danno;

4.1.1.7. manutenzione ordinaria/straordinaria degli impianti e arredi portuali: questa è eseguita dalla Marina;

4.1.2. Servizi sussidiari

Servizi che includono la manutenzione delle linee di adduzione (principali e secondarie) degli erogatori, il mantenimento e monitoraggio dell'efficienza dei sistemi meccanici e software a questi dedicati nonché in ultimo la susseguente somministrazione di luce e/o di acqua che prevede l'uso di manichette munite di idoneo adattatore e sistema di chiusura a "pistola", questi ultimi devono essere di proprietà dell'Utente.

L'Utente deve in ogni caso munirsi di spine elettriche o cavi elettrici per potersi collegare alle infrastrutture della Marina. Ogni allaccio in forma diversa rispetto a quella previsto dal sistema di erogazione è vietato. La mancata osservanza delle presenti previsioni, anche ai sensi del Dlgs 81/08 e s.m.i., farà insorgere automaticamente in capo all'Utente la responsabilità di eventuali danni cagionati a persone o cose anche di terzi o alla struttura portuale e potrà essere perseguita a norma di legge, fatto salvo comunque il diritto di rivalsa verso l'Utente da parte della Marina per l'eventuale danno subito. Il personale della Marina è sempre a disposizione per informare e coadiuvare l'Utente per un corretto allaccio e utilizzo dei servizi.

Il servizio di cui sopra sarà fornito a pagamento, anche con sistemi automatizzati, secondo specifico piano tariffario approvato dalla Concessionaria.

4.1.3. Servizi tecnici

Fornitura, nella misura compatibile con le disponibilità e con le richieste, di quei servizi a pagamento che permettono il mantenimento in efficienza delle Unità, quali:

4.1.3.1. aggettamento acque meteoriche;

4.1.3.2. interventi su emergenze ed eventi straordinari;

4.1.3.3. servizio di alaggio e varo. Per le operazioni di alaggio e varo sono a disposizione, degli Utenti che ne facciano richiesta, appositi spazi adibiti anche alla sosta temporanea in secco delle Unità presso il cantiere. I lavori di manutenzione; le operazioni di alaggio e varo sono disciplinati come segue:

L'Utente che intenda usufruire dei servizi tecnici offerti, presso le aree in concessione all'uopo destinate (cantiere) o per la sosta a terra della propria Unità, deve presentare una richiesta scritta con congruo anticipo rispetto alla data stabilita per l'alaggio, indicando:

- nome, cognome, indirizzo, numero telefonico, tipo e dimensioni dell'Unità, data di alaggio e data di varo.

L'alaggio dell'Unità sarà autorizzato solo dopo la sottoscrizione di un idoneo contratto da parte dell'Utente e il varo solo previo pagamento del corrispettivo dovuto.

Lo stazionamento sarà autorizzato per il periodo specificato nel relativo contratto in essere con la Marina allo scadere del quale l'Utente dovrà liberare assolutamente l'area a lui assegnata, in caso contrario la Marina provvederà alla rimozione dell'Unità, con i mezzi a sua disposizione o ricorrendo a terzi esterni, addebitando ogni relativo costo all'Utente.

Il Cantiere mette a disposizione del cliente alcuni supporti per la sosta a terra secondo le tariffe vigenti al momento.

L'individuazione dell'area per la sosta a terra (scoperta o coperta), nell'ambito degli spazi in concessione, sarà prerogativa unica del Marina.

È facoltà del Marina accordare soste più o meno lunghe in funzione delle richieste pervenute. Lo

**PORTO CERVO MARINA S.r.l./SARDEGNA RESORT S.r.l./ASSOCIAZIONE
SPORTIVA DILETTANTISTICA YACHT CLUB COSTA SMERALDA**

Via della Marina Loc. Porto Cervo -Arzachena- (OT)

smaltimento di eventuali rifiuti, a seconda della tipologia, dovrà avvenire secondo le modalità stabilite dalla Marina e presso le apposite aree, ivi compreso quello dei materiali altamente inquinanti (batterie, oli). Tale servizio potrà essere, in toto o in parte, assoggettato a tariffazione specifica nel rispetto della normativa di volta in volta applicabile ivi compresa, per quanto occorrer possa, il D.lgs. n. 197/2021. Ove l'Utente non vi provveda direttamente interverrà la Marina addebitando le maggiori spese e, ove ricorra l'obbligo, segnalando il fatto alla competente Autorità Marittima per i provvedimenti del caso secondo quanto previsto nel "Piano di raccolta dei rifiuti per il Porto di Porto Cervo" al momento vigente.

Gli Utenti, o altri dagli stessi autorizzati, a discrezione del Marina, possono effettuare operazioni di piccola manutenzione all'interno dell'Unità, in questo caso manlevano completamente le Concessionarie e i loro dipendenti da qualsiasi responsabilità in merito, anche in relazione alla messa in opera dei necessari dispositivi per la sicurezza sui luoghi di lavoro e antinquinamento, nonché in merito al corretto utilizzo di macchinari attrezzature e prodotti utilizzati i quali devono essere rispondenti alla normativa vigente e di utilizzo consentito.

Le Concessionarie non risponderanno di eventuali danni che gli Utenti, durante le operazioni di manutenzione svolte in autonomia, possano causare a persone o cose anche di terzi (ivi comprese le strutture portuali). Il risarcimento dei danni causati alla struttura portuale o a terzi sarà regolato secondo i "normali rapporti fra privati" così come sancito dal corrente ordinamento, fatta salva la maggiore responsabilità penale a carico dell'Utente.

I corrispettivi di pagamento per i servizi di cantieristica saranno stabiliti di volta in volta con appositi tariffari approvati dal Marina.

4.1.3.4. servizio subacqueo: è assolutamente vietato immergersi nelle acque portuali.

In caso di necessità l'Utente deve rivolgersi esclusivamente alla Marina che potrà intervenire con spese a carico dell'Utente con personale, proprio o incaricato, specificatamente autorizzato ed abilitato. Nel caso in cui durante la manovra l'Utente "prenda" la trappa di ormeggio nell'elica o nei sistemi propulsivi, appendici subacquee in genere, sarà necessario l'intervento dell'operatore subacqueo autorizzato, escludendosi a priori ogni possibilità di intervento in proprio da parte dell'Utente, i costi relativi alle operazioni di cui sopra saranno sempre interamente a carico dell'Utente.

4.1.3.5 Servizi igienici ad uso esclusivo dei clienti del Marina.

4.1.4. Isola Ecologica

Premesse:

D.lgs. 27/01/1992 n° 95 che, in attuazione delle direttive CEE 75/439 e 87/101, disciplina l'eliminazione degli oli usati, stabilendo sanzioni penali e amministrative a carico dei trasgressori. Annessi dal I° al V° alla convenzione internazionale MARPOL. Decreto del Ministro dell'Industria del Commercio e dell'Artigianato di concerto con il Ministero dell'Ambiente e il Ministero della Sanità, datato 16 Maggio 1996 n.392 "Regolamento recante norme tecniche relative all'eliminazione degli oli usati". D.P.R. 23.08.1982 n.691, con il quale è stato istituito il Consorzio Obbligatorio degli oli usati. La normativa con le relative modifiche che con il quale è stato istituito il "Consorzio Obbligatorio delle Batterie al Piombo Esauste e dei Rifiuti Piombosi" ed è stata disciplinata la raccolta, lo smaltimento ed il riciclaggio di tale tipologia di rifiuti.

Artt. 17, 28, 30, 68, 71 e 81 del Codice della Navigazione e gli artt. 59, così come modificato dalla legge dell'8 luglio 2003 n. 172 e 77 del Relativo Regolamento di Esecuzione, parte marittima, approvato di con D.P.R 15.02.1952 n.328;

**PORTO CERVO MARINA S.r.l./SARDEGNA RESORT S.r.l./ASSOCIAZIONE
SPORTIVA DILETTANTISTICA YACHT CLUB COSTA SMERALDA**

Via della Marina Loc. Porto Cervo -Arzachena- (OT)

La sopra citata normativa disciplina che per il Porto, la raccolta degli oli usati, il ritiro dei filtri imbrattati d'olio e delle batterie esauste, ha lo scopo di incrementare ed incoraggiare la loro corretta raccolta differenziata. Nel Porto il servizio di prelevamento degli oli usati rigenerabili e delle batterie al piombo esauste, sbarcate dalle unità nautiche, è espletato a titolo gratuito dai rispettivi Consorzi obbligatori per mezzo delle imprese ad essi partecipanti e sarà svolto secondo le modalità appresso indicate.

4.1.4.1 il punto di deposito è posizionato presso il cantiere nautico.

4.1.4.2 Il deposito è composto di un'area recintata all'interno della quale sono sistemati anche i contenitori per la raccolta degli oli esausti, i contenitori per la raccolta delle batterie usate ed i contenitori per la raccolta dei filtri olio usati;

4.1.4.3 Le modalità, le giornate ed i rispettivi orari per operare il conferimento d'olii, batterie e filtri all'interno del suddetto punto di deposito temporaneo sono comunicati di volta in volta dalla Marina.

4.1.4.4 Nel Porto gli olii esausti, i relativi filtri e le batterie esauste prodotti dalle Unità all'ormeggio, devono essere conferiti nel punto di raccolta sopracitato previa richiesta alla Marina. Non possono essere effettuate operazioni di disassemblaggio. I rifiuti non devono subire danneggiamenti che possono causare il rilascio di sostanze inquinanti o pericolose per l'ambiente. È fatto divieto di incenerimento di qualsiasi sostanza o rifiuto.

4.1.4.5 Il ritiro/trasporto e smaltimento di detti rifiuti è disciplinato dal vigente piano di raccolta e gestione dei rifiuti per il Porto Turistico di Porto Cervo.

4.1.4.6 È cura dei Comandanti/Proprietari e/o Conduttori delle Unità dover conferire i rifiuti oggetto della presente disciplina, riferendosi alla Marina secondo le modalità sopra citate;

4.1.4.7 La Marina ottempera agli obblighi di legge per quanto attiene la tenuta dei registri di carico e scarico e l'effettuazione delle comunicazioni annuali;

4.1.4.8 Sarà compito della Marina provvedere allo smaltimento in conformità alla normativa vigente degli oli usati, dei filtri imbrattati d'olio e delle batterie al piombo esauste;

4.1.4.9 Per quanto non specificato nella presente disciplina valgono le disposizioni contenute nelle norme vigenti e nel piano dei rifiuti vigente per il Porto;

4.1.4.10 I contravventori, oltre a rendersi responsabili per eventuali danni che dovessero derivare dal loro comportamento illecito, incorreranno, salvo che il fatto non costituisca reato, nelle sanzioni previste dall'art. 1174 del Codice della Navigazione.

4.1.4.11 È vietato conferire razzi e boe fumogene scadute.

4.1.4.11 È fatto obbligo a chiunque spetti, di osservare e far osservare il presente Regolamento per il conferimento dei materiali inquinanti.

Articolo 5- AMMINISTRAZIONE -

5.1. ESERCIZIO DELLA CONCESSIONE

L'esercizio della concessione è di competenza esclusiva delle Concessionarie, pur rimanendo sempre soggetto alle vigenti norme di Polizia del Demanio Marittimo ed alla vigilanza dell'Autorità Marittima, all'osservanza di tutte le disposizioni contenute nel codice della navigazione, del relativo Regolamento di Esecuzione, nonché alle altre leggi e regolamenti dello Stato.

**PORTO CERVO MARINA S.r.l./SARDEGNA RESORT S.r.l./ASSOCIAZIONE
SPORTIVA DILETTANTISTICA YACHT CLUB COSTA SMERALDA**

Via della Marina Loc. Porto Cervo -Arzachena- (OT)

A bordo delle Unità non possono essere svolte attività commerciali o professionali mentre le stesse sono ormeggiate nel Porto a meno di specifica autorizzazione da parte della concessionaria competente.

È altresì vietato lo svolgimento di ogni tipo di attività commerciale o professionale, pubblicitaria o promozionale, di manutenzione o di gestione che non rientri tra le attività di esercizio del Porto o tra quelle specificatamente autorizzate dalla Marina.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, è espressamente vietata:

- l'intermediazione nella vendita di imbarcazioni;
- l'intermediazione nella cessione, temporanea o permanente, del diritto di utilizzo di un posto di ormeggio e dei relativi servizi portuali.

Articolo 6- DISPOSIZIONI FINALI -

6.1. RISERVA

Chiunque frequenti gli spazi in concessione a qualsiasi titolo è assoggettato alle norme contenute nel presente Regolamento.

La Marina si riserva la facoltà di non concedere l'ormeggio ad Unità di Utenti, che, loro stessi o loro equipaggi o ospiti, abbiano dimostrato un comportamento incompatibile con la correttezza dei rapporti sociali e commerciali o che abbiano tenuto comportamenti scorretti durante la permanenza anche in altri porti turistici, o che non si siano attenuti alle disposizioni scritte o verbali della Marina.

La Marina si riserva, altresì, facoltà di spostare con i propri mezzi e con il proprio personale tutte le Unità che fosse necessario spostare, modificando quindi la disposizione degli ormeggi assegnati, per esigenze tecniche o commerciali.

Ogni qual volta, per qualsiasi motivo, si renda necessario dover provvedere all'allontanamento o sgombero di un'Unità dal posto d'ormeggio, quest'ultima potrà essere, secondo le necessità, anche alata e trasportata fuori dall'ambito portuale (anche tramite di terzi) con aggravio di spese interamente a carico dell'Utente.

Articolo 7 - ANTINCENDIO

Il Porto dispone di un impianto antincendio fisso con idranti dislocati sulle banchine ed estintori carrellati a polvere. I vani che ospitano il sistema antincendio (pompe, autoclavi ecc.) della Marina sono ubicati rispettivamente, per il molo "Est" (o porto vecchio): in prossimità degli Uffici di reception della Marina (nel piano sottostante gli Uffici della Ufficio Locale Marittimo di Porto Cervo); per i moli ovest (porto nuovo) di fronte al molo "M" antistanti lo "scivolo d'alaggio"; mentre per quanto riguarda il cantiere il locale è ubicato nei pressi dell'ingresso del capannone "A".

7.1 indirizzi e numeri di emergenza utili in caso di incendio:

- Numero Emergenza Unico Europeo: (+ 39) 112
- Vigili del Fuoco: (+ 39) 115
- Polizia di Stato: (+ 39) 113

**PORTO CERVO MARINA S.r.l./SARDEGNA RESORT S.r.l./ASSOCIAZIONE
SPORTIVA DILETTANTISTICA YACHT CLUB COSTA SMERALDA**

Via della Marina Loc. Porto Cervo -Arzachena- (OT)

- Emergenza Sanitaria: (+ 39) 118
- Guardia Costiera: (+39) 1530

7.2 In caso d'incendio deve essere prontamente allertata la Marina che provvederà, con il personale a sua disposizione, ad avviare il primo intervento.

7.3 Sarà cura della Marina avvertire immediatamente la centrale operativa dell'Ufficio Circondariale di Golfo Aranci, il Locale Ufficio Marittimo di Porto Cervo e i Vigili del Fuoco di Sassari oltre agli altri organi di pubblica sicurezza compresi, i Vigili Urbani di Arzachena, e la Protezione Civile;

7.4 Le operazioni antincendio, una volta presente sul posto, si svolgeranno sotto la direzione della locale Autorità Marittima che si avvarrà eventualmente della collaborazione del personale del Porto o degli equipaggi delle Unità presenti all'ormeggio nonché delle altre Autorità competenti;

7.5 Semestralmente sarà eseguita un'esercitazione che verterà sul collaudo e sull'efficienza dell'impianto. Tali esercitazioni andranno annotate su un apposito registro.

Articolo 8 – Disposizioni varie

8.1 Accessibilità ai servizi Internet WEB mediante “copertura” Wi-Fi fornita dalla Concessionaria. Potranno essere forniti servizi per l'accessibilità alla Rete Internet (world Wide Web) da parte delle Concessionarie, Il cliente che fruisce di detto servizio è l'unico responsabile dell'utilizzo dello stesso e solleva le Concessionarie da qualsiasi responsabilità inerente all'utilizzo del servizio wi-fi offerto all'interno degli spazi in concessione. L'Utente è direttamente responsabile delle attività svolte durante la connessione Internet tramite wi-fi fornito dalle Concessionarie ed è edotto che durante l'utilizzo del servizio wi-fi è assolutamente vietato:

- svolgere qualunque attività che sia in contrasto con le normative italiane ed europee;
- usare meccanismi o strumenti di qualsiasi natura atti ad eludere i sistemi di protezione da copia abusiva del software, a rivelare password, ad identificare eventuali vulnerabilità della sicurezza dei vari sistemi, a decriptare file crittografati o a compromettere la sicurezza della rete in qualsiasi modo;
- di essere consapevole che il servizio di rete wi-fi è fornito mediante l'uso di frequenze in banda condivisa e ha una limitata protezione contro le interferenze e che, di conseguenza, l'erogazione del servizio e la sua qualità non sono garantite in alcun modo dalle Concessionarie;
- L'Utente, con l'utilizzo del servizio di cui al presente articolo, riconoscere che le Concessionarie non sono in alcun modo responsabili per il contenuto, la qualità, la validità di qualsiasi informazione possa essere reperita in rete, né per l'esito di transazioni, con particolare riferimento a quelle di natura commerciale economica con utilizzo di sistemi di pagamento elettronico o tecniche affini che l'Utente volesse realizzare.

L'Utente è obbligato all'osservanza delle leggi vigenti in materia di diritto d'autore e tutela della privacy nonché le specifiche norme penali relative al settore informatico e della comunicazione elettronica, oltre ad ogni altra disposizione generale di legge.

8.2 Negli spazi in concessione è presente un sistema di ripresa televisiva a circuito chiuso

**PORTO CERVO MARINA S.r.l./SARDEGNA RESORT S.r.l./ASSOCIAZIONE
SPORTIVA DILETTANTISTICA YACHT CLUB COSTA SMERALDA**

Via della Marina Loc. Porto Cervo -Arzachena- (OT)

(VCC); è stata posizionata presso le Aree in concessione idonea segnaletica di avviso secondo quanto previsto dalla vigente normativa. Tale sistema ha la funzione di garantire un monitoraggio sulle Unità presenti al fine di consentire la sicurezza della navigazione e degli ormeggi. Chiunque a qualunque titolo frequenti le aree in concessione è informato e consapevole della presenza di tali sistemi di Video Ripresa e Registrazione e quindi a acconsente implicitamente al trattamento delle proprie immagini da parte delle Concessionarie.

8.3 Al fine di rafforzare tutti gli strumenti di controllo e di *governance* Societaria il Marina ed il Cantiere hanno ritenuto opportuno, in attuazione delle disposizioni di cui al d.lgs. n. 231 del 2001, approvare un proprio “Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo”.

In particolare Il d.lgs. 231/2001, recante “Disciplina della responsabilità delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica”, prevede espressamente che la Società può essere ritenuta responsabile - con conseguente applicazione di significative sanzioni sia di tipo pecuniario che interdittivo - in relazione a taluni specifici reati commessi o tentati nell’interesse o a vantaggio della medesima da soggetti apicali e subordinati. Il Porto ed il Cantiere in osservanza alla norma, fra l’altro, hanno affidato ad un organismo di controllo (cosiddetto “Organismo di Vigilanza”) dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo, il compito di vigilare sul funzionamento, l’efficacia e l’osservanza del modello nonché di curarne l’aggiornamento.

Con l’adozione del proprio modello, la Marina intende ribadire ai propri interlocutori che ogni condotta illecita è assolutamente condannata. La Marina si è dotata di un sistema di procedure e di attività di controllo idoneo alla prevenzione di dei reati contemplati dal d.lgs. 231/2001 che, se attuati possono danneggiare anche gravemente l’integrità e l’immagine delle Concessionarie. Il presente punto è trattato nel Regolamento al fine di sensibilizzare, gli Utenti, coloro che operano in nome e per conto delle Concessionarie o collaborano con queste a qualsiasi titolo, specie nelle aree individuate “a rischio” di realizzazione dei reati rilevanti ai sensi del decreto, ad una gestione trasparente e corretta delle attività ed al pieno rispetto delle norme vigenti e dei valori etici nella conduzione degli affari.

Art. 9 – LIMITI DI RESPONSABILITA’

Le Concessionarie devono sempre considerarsi manlevate da responsabilità per i danni a persone e cose che si trovino nell’ambito della concessione demaniale causati dagli Utenti e/o da terzi, eventualmente anche ignoti, o da cose ed animali. Le Concessionarie forniscono un servizio di vigilanza generalizzato mirato alla sicurezza delle strutture e degli impianti portuali ma non assumono alcuna obbligazione nei confronti degli Utenti proprietari/utilizzatori delle Unità o delle autovetture e non rispondono di eventuali furti e danneggiamenti che dovessero verificarsi nell’ambito della concessione, ivi inclusi quelli a bordo delle Unità, dei veicoli, atteso che sia le Unità che le auto e gli oggetti contenuti nel loro interno non sono mai affidati in custodia alle Concessionarie. Le Concessionarie non rispondono inoltre di danni a persone e cose che si trovino nell’ambito della concessione, in caso di condizioni meteomarine estreme, catastrofi naturali, sommosse, atti vandalici, eventi bellici, scioperi, incendi, indisponibilità dei luoghi e cause di forza maggiore o caso fortuito. Parimenti, le Concessionarie non assumono alcuna obbligazione per danni alle persone derivanti da fatti illeciti altrui e, comunque, da accadimenti imprevedibili o inevitabili. Analogamente le Concessionarie non sono responsabili per eventuali incendi che si dovessero verificare a bordo delle Unità o delle autovetture presenti

**PORTO CERVO MARINA S.r.l./SARDEGNA RESORT S.r.l./ASSOCIAZIONE
SPORTIVA DILETTANTISTICA YACHT CLUB COSTA SMERALDA**

Via della Marina Loc. Porto Cervo -Arzachena- (OT)

presso la concessione, anche per propagazione da altra imbarcazione/autovettura. Ogni Utente dovrà eventualmente provvedere alla copertura assicurativa che riterrà opportuna per la tutela della propria persona e dei propri beni. Le Concessionarie prestano la propria disponibilità a collaborare con le Autorità competenti, nel rispetto delle vigenti leggi e nei limiti dei mezzi a propria disposizione, per l'individuazione di eventuali responsabili di atti dolosi. Per quanto detto, parimenti tutti coloro che, a qualsiasi titolo, intendano svolgere lavori o servizi nell'ambito della concessione devono essere, preventivamente autorizzati dalla Marina, coperti da adeguate polizze assicurative, oltre a dovere provvedere in proprio all'ottenimento di ogni altra autorizzazione all'uopo necessaria.

Allegati:

- 1) All. "A" Planimetria individuante gli spazi in concessione
- 2) Modello "A" – Modello di richiesta per l'utilizzo di un posto barca
- 3) Planimetria delle aree in concessione per i "punti di raccolta rifiuti" e "dotazioni antincendio";

**PORTO CERVO MARINA S.r.l./SARDEGNA RESORT S.r.l./ASSOCIAZIONE
SPORTIVA DILETTANTISTICA YACHT CLUB COSTA SMERALDA**

Via della Marina Loc. Porto Cervo -Arzachena- (OT)

Modello A
PORTO TURISTICO MARINA DI PORTO CERVO
Direzione del Porto Turistico

Modello di richiesta per l'utilizzo di un posto barca (saranno presi in considerazione solo i moduli compilati chiaramente in ogni loro parte).

Il sottoscritto _____ nato a _____ il _____

residente a _____ (C.A.P. _____) in via _____

n° _____, n° di telefono _____ / _____ n° di fax _____ / _____

domiciliato a _____ (C.A.P. _____) in via _____

n° _____, ev. n° di telefono _____ / _____

CHIEDE

di potere usufruire dei servizi portuali e di uno spazio di ormeggio presso il Porto per il seguente periodo:
da _____ al _____

CARATTERISTICHE DELL'UNITA'

Nome e/o targa _____

Tipo di imbarcazione (vela/motore) _____

lunghezza massima ft. _____

larghezza alla sezione Maestra _____

Eventuali caratteristiche particolari _____

Il sottoscritto dichiara di conoscere, accettare, ed approvare specificatamente, tutte le norme, nessuna esclusa del Regolamento, approvato con apposita ordinanza dalla competente Autorità Marittima. Assicura inoltre che le somme dovute per i servizi richiesti saranno pagate senza alcun ritardo. Si assume, inoltre, la responsabilità di eventuali danni conseguenti una dichiarazione mendace.

_____ li _____ / _____ / _____

In fede

Norme di compilazione per il modello "A" e regolamentazione generale

- ❖ La domanda deve essere compilata in modo chiaramente leggibile e sottoscritta dall'interessato o da un intermediario dallo stesso autorizzato, corredata di copia dei documenti d'identità e della licenza di navigazione e di altri documenti eventualmente al momento richiesti dalla Marina;
- ❖ non sono prese in esame domande, incomplete nei dati personali e/o nei dati dell'unità da diporto (l'"Unità") e/o nei dati del periodo di previsione della permanenza;
- ❖ non sono ammesse, per la stessa domanda, variazioni successive alla data di presentazione riguardo le caratteristiche dell'Unità e del periodo richiesto;
- ❖ non è ammessa, in nessun caso, la cessione della richiesta e/o del posto barca a terzi e/o lo scambio dello stesso;
- ❖ l'assegnazione dei posti d'ormeggio è di totale competenza della Marina, previo esame dei periodi richiesti, delle caratteristiche dell'Unità e della disponibilità dei posti barca;
- ❖ la Marina, per comprovati motivi organizzativi contingenti, si riserva la facoltà di posticipare la data di inizio o di anticipare la data di partenza rispetto a quanto prenotato;

PORTO CERVO MARINA S.r.l./SARDEGNA RESORT S.r.l./ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA YACHT CLUB COSTA SMERALDA

Via della Marina Loc. Porto Cervo -Arzachena- (OT)

- ❖ il mancato accoglimento della domanda sarà comunicato per iscritto, al massimo entro i 30 gg. successivi dalla data di presentazione della stessa;
- ❖ la domanda si intende confermata mediante la spedizione all'Utente dell'offerta comprendente la disponibilità totale o parziale rispetto alla richiesta, l'importo dovuto e le modalità di pagamento;
- ❖ non saranno prese in considerazione domande pervenute incomplete o prive della documentazione richiesta;
- ❖ non si accettano prenotazioni telefoniche;
- ❖ sono considerate valide le prenotazioni pervenute tramite il sito web del porto (o altra modalità preventivamente comunicata);
- ❖ sarà data precedenza per l'assegnazione dell'ormeggio alle domande che prevedano i periodi di permanenza maggiori, l'Utente sarà tenuto al pagamento dell'intero periodo prenotato anche nel caso decida di anticipare la partenza o posticipare l'arrivo;
- ❖ le tariffe, ivi comprese quelle relative ai servizi a consumo, i criteri di calcolo, i termini per l'assegnazione dell'ormeggio e le modalità di pagamento vigenti saranno comunicate o pubblicate dalla Porto Cervo Marina di volta in volta usualmente all'inizio di ogni nuovo anno. Le tariffe saranno solitamente suddivise per categorie e dimensione di unità.
- ❖ La Concessionaria non è tenuta ad assicurare la messa a disposizione di tutti i servizi nei casi di avarie ed incompletezza dei relativi impianti, come carenze dovute a siccità. I servizi offerti dalla Marina godono della clausola di esclusiva ex. Art. 1567 C.C.
- ❖ I servizi di accessibilità Internet servizi potranno essere resi a titolo oneroso o gratuito secondo quanto stabilito dalla Marina.
- ❖ A bordo delle Unità non possono essere svolte attività commerciali o professionali mentre le stesse sono ormeggiate nel Porto a meno di specifica autorizzazione da parte della Concessionaria o Concessionarie competenti. Stante che la Concessionaria deve esercitare direttamente la concessione è vietato lo svolgimento di ogni tipo di attività commerciale o professionale, pubblicitaria o promozionale, di manutenzione o di gestione che non rientri tra le attività di esercizio delle Concessionarie e in conseguenza di ciò, specificatamente autorizzata dalla concessionaria. È espressamente vietata:
 - l'intermediazione nella vendita di imbarcazioni;
 - l'intermediazione nella cessione, temporanea o permanente, del diritto di utilizzo di un posto di ormeggio e dei relativi servizi portuali.

Assegnazione del posto d'ormeggio:

L'Utente che intenda fruire di uno dei posti di ormeggio deve presentare richiesta scritta in apposito Modello. In caso di accoglimento della richiesta la Marina provvederà a rispondere per iscritto richiedendo all'Utente il pagamento anticipato del canone previsto per la sosta richiesta. La Marina riterrà valida la richiesta dell'Utente solo a seguito dell'avvenuto versamento di quanto dovuto (parte del quale in quota caparra). In caso di pagamento dilazionato il saldo dovrà essere versato alla Marina, inderogabilmente, il giorno dell'effettiva occupazione del posto barca.

In caso di accoglimento della richiesta l'ufficio preposto dalla Marina provvederà a rispondere, nel minor tempo possibile, richiedendo all'Utente il pagamento anticipato in base alla tariffa vigente per la sosta; una quota del pagamento sarà, comunque sempre, imputata quale caparra confirmatoria, secondo le modalità comunicate di volta in volta dalla Marina.

Qualora l'Utente non adempia al pagamento, entro i termini stabiliti, secondo le modalità indicate, la richiesta sarà ritenuta nulla. In caso di pagamento dilazionato qualora l'Utente non effettui il pagamento del saldo di quanto dovuto nelle modalità richieste, quest'ultimo, potrà essere allontanato dall'ormeggio o spostato in altre aree, a spese dell'Utente, senza che alcun rimborso gli sia dovuto.

La quota caparra versata non sarà restituita in caso di mancato godimento del diritto d'ormeggio per cause non imputabili alla Marina. Qualora ci fosse la disponibilità è facoltà della Marina far slittare il periodo indicato nella richiesta, mantenendo valida la caparra precedentemente versata.

La Marina riserverà il posto d'ormeggio a partire dal giorno indicato nella richiesta, per questa ragione, l'Utente sarà tenuto al pagamento dell'intera somma relativa ai giorni indicati nella richiesta, anche nel caso in cui l'Utente occupi in ritardo il posto a lui assegnato o anticipi la partenza (per cause non imputabili alla Marina).

È facoltà della Marina, in caso di arrivo ritardato, secondo le disponibilità, prorogare il periodo di sosta in modo che l'Utente goda per intero e senza perdite il posto d'ormeggio per i giorni da lui previsti ed effettivamente pagati.

L'Utente ha diritto all'utilizzo di un posto d'ormeggio e dei relativi servizi portuali (se previsti), tale diritto ha carattere rigorosamente personale ed è riferito specificatamente all'Unità (natante, imbarcazione o nave) indicata nella richiesta di ormeggio. Salvo diverso accordo, senza necessità di alcuna altra formalità da parte della Marina, il contratto si intenderà risolto alla scadenza naturale e la Marina potrà procedere ad assegnare il posto di ormeggio ad altro Utente. Tutti i contratti si risolvono automaticamente allo scadere escludendo qualunque forma di tacito rinnovo. La stipula dei contratti non determina l'insorgere in capo all'Utente di alcun diritto di prelazione o ripetizione automatica della prestazione; nel caso in cui lo desidera l'Utente dovrà presentare una nuova istanza per il periodo successivo alla scadenza, secondo le modalità in precedenza indicate, in assenza della quale l'Utente non potrà ottenere alcuna assegnazione di ormeggio o godere dei servizi portuali in

**PORTO CERVO MARINA S.r.l./SARDEGNA RESORT S.r.l./ASSOCIAZIONE
SPORTIVA DILETTANTISTICA YACHT CLUB COSTA SMERALDA**

Via della Marina Loc. Porto Cervo -Arzachena- (OT)

genere, quanto appena detto vale ancorché si tratti di un Utente che abbia goduto del medesimo periodo di ormeggio per più anni successivi avendolo a suo tempo correttamente richiesto.

Ove l'Utente voglia rinunciare temporaneamente ad utilizzare il posto d'ormeggio assegnato potrà farlo esclusivamente in favore della Marina secondo le modalità pubblicate o comunicate dalla Marina e senza alcun diritto al rimborso di quanto eventualmente pagato.

L'Utente sarà tenuto al pagamento anticipato dei corrispettivi dovuti, in base alle tariffe vigenti e secondo le modalità stabilite dalla Marina.

A seguito di tale rinuncia, ed esclusivamente per il periodo di tempo sulla stessa indicato, la Marina potrà concedere a terzi l'uso del posto di ormeggio applicando le tariffe e le condizioni da quest'ultima stabilite.

In tale ultima ipotesi, la Marina corrisponderà all'Utente un corrispettivo pari ad una percentuale, preventivamente stabilita all'atto della rinuncia stessa, di quanto sarà percepito nell'utilizzo del posto barca in base alle tariffe vigenti.

L'Utente intestatario di contratto resterà comunque l'unico responsabile del rispetto da parte dei propri ospiti del Regolamento del Porto e a tal fine dovrà provvedere a consegnare loro copia dello stesso, di modo che, nell'utilizzazione del posto di ormeggio, essi agiscano in conformità alle norme comportamentali ivi previste.

Quanto sopra sempre che non risultino accertate infrazioni individuali tali da integrare responsabilità civili e/o penali a carico dell'Utente.

Tutti i clienti, qualsiasi sia il tipo di contratto stipulato, sono obbligati al puntuale pagamento di quanto dovuto (costo di ormeggio, quote di gestione, servizi ecc.) secondo le modalità ed i tempi indicati dalla Marina, nel caso in cui l'Utente non adempia nei termini previsti a detti pagamenti, la Marina sarà legittimata ad impedire l'utilizzo dell'ormeggio e dei relativi servizi all'Utente, potendo in seguito a tale impedimento, disporre liberamente di suddetto ormeggio che sarà assegnato ad altro Utente sino alla concorrenza del credito vantato dalla Marina. Nel caso in cui l'Utente reiteri il comportamento sopra descritto nel tempo (oltre tre volte nel periodo di validità contrattuale) la Concessionaria avrà il diritto di risolvere unilateralmente il contratto senza la necessità di ulteriori adempimenti; salvo diverse disposizioni tra le parti, in quest'ultimo caso la Marina provvederà a rifondere all'Utente la quota parte relativa al periodo residuale che non sarà goduto fino alla naturale scadenza contrattuale, trattenendo contestualmente il valore del debito maturato dall'utente alla data di risoluzione contrattuale.

Planimetria delle aree in concessione per i "punti di la raccolta rifiuti" e "dotazioni Antincendio"



Legenda

